

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 al 31.12.2022- APPROVAZIONE**

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

"1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano

costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) *"non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile"*.

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29.11.2017 con cui l'Ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute individuando quelle da mantenere e quelle da alienare;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera Caropepe e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

DATO ATTO che le partecipazioni possedute dal Comune di Valguarnera Caropepe alla data del 31.12.2022 sono quelle di seguito riportate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	ATTIVA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	ATTIVA
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	ATTIVA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	ATTIVA

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DIRETTA	NOTE
Ambiente e Tecnologia s.r.l.	010220960866	100%	S.R.R. Ato 6 regolamentazione servizio gestione rifiuti

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare alla data del **31 dicembre 2022** la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera Caropepe detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 analiticamente dettagliate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	ATTIVA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	ATTIVA
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	ATTIVA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	ATTIVA

Partecipazione indiretta detenuta attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA TRAMITE LA PARTECIPAZIONE DIRETTA	NOTE
Ambiente e Tecnologia s.r.l.	010220960866	100%	S.R.R. Ato 6 regolamentazione servizio gestione rifiuti

2. Di approvare la relazione tecnica **ALLEGATO A)**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 Responsabile Servizi Finanziari



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA DI ENNA**

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.1990n.142, così come recepita con l'art.1, c. 1, lett.i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.123 c.1 della L.R. 23.12.2000 n.30, che testualmente recita:

“ su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non siano meri atti di indirizzo, dev'essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordina alla regolarità contabile”.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AL 31.12.2022 EX ART.20, D.LGS.19 AGOSTO 2016 N. 175-APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Settore Economico Finanziario

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopra indicate

Valguarnera Caropepe,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Settore Economico Finanziario

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopra indicate

Valguarnera Caropepe,

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari



Att. A)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Relazione partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016

Dati relativi all'anno 2022

La consistenza attuale delle partecipate dell'ente è la seguente:

Principali PARTECIPAZIONI		Capitale sociale	Valore nominale	Quota ente	Patrimonio Netto
Denominazione	Attività della partecipata	partecipata	partecipazione		partecipata
ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.) DI ENNA	IDRICO			4.72	0,00
GAL ROCCA DI CERERE	SVILUPPO DEL TERRITORIO	81.079,00	2.800,00	3,4534	73.642,00
ENTE PARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	AMBIENTE E TERRITORIO			9.03	
SRR SOCIETA' PER REGOLAMENTO SERV GEST RIFIUTI	RIFIUTI	120.000,00	6.166,00	5,1383	120.000,00

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA tramite la società S.R.R. ATO 6 Enna
Ambiente e Tecnologia s.r.l.	01220960866	100%



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

ATI di Enna (ente pubblico), Ente Parco Minerario Floristella Grottaalda (ente pubblico), GAL Rocca di Cerere (società consortile a responsabilità limitata), SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (società consortile per azioni).

Con delibera n. 4\2020 dell'ATI di Enna che ha dato seguito all'obbligo di legge contemplato con la L.R. 19\2015, il Consorzio Ato 5 di Enna esaurisce le proprie funzioni essendo subentrato di fatto il nuovo Ente di Governo l'Assemblea Territoriale Idrica di Enna (ATI di Enna) costituita il 20/04/2016 e operativa dal 1 settembre 2020. Il passaggio delle competenze, funzioni, personale e contratto di servizio al nuovo Ente ATI di Enna si è consumato con un trasferimento a titolo universale pertanto ogni rapporto acceso con il precedente Ente è stato trasferito al nuovo. Detto ciò si comunicano i nuovi dati dell'ATI di Enna per il proseguimento dei rapporti e servizi già in essere: Assemblea Territoriale Idrica di Enna Legale rappresentante Avv. Maurizio Dipietro, Sede legale Comune di Enna presso la sede dell'ex provincia regionale di Enna - Piazza Garibaldi, 94100 Enna, Sede operativa Via Trieste,13 94100 Enna, Numero telefonico 093522193, Pec: atienna@pec.it, Email: segreteria@atienna.it. Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, al Titolo II - Servizio Idrico Integrato, disciplina l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, individuando gli enti locali nella qualità di enti soci dell'assemblea territoriale idrica. L'ATI di Enna, prima ATO idrico, presenta uno Statuto approvato con deliberazione n. 1 del 20/04/2016, modificato con deliberazione n. 4 del 23/06/2016 e con deliberazione n. 3 del 24/05/2019. L'art. 1 - Assemblea Territoriale Idrica - individua gli enti soci con le relative quote di partecipazione che, in seguito al passaggio da ATO ad ATI, sono state modificate (per il comune di Valguarnera dal 2,36% al 4,72%). L'ATI è stata istituita ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 12 febbraio 2016. Le quote di partecipazione dei Comuni all'ATI sono determinate in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati del censimento ISTAT e le spese di funzionamento gravano sulla tariffa, prevedendo l'intervento dei comuni



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

unicamente in proporzione alla quota di partecipazione. Ciò non comporta, come per gli altri individuati nel GAP del comune di Valguarnera, quali Ente Parco Floristella - Grottacalda e GAL Rocca di Cerere, una corresponsione periodica. Allo stesso identico modo viene considerata la SRR ATO 6 di Enna. In generale, con gli enti partecipati non si realizza nessuna prestazione di servizi e nessuna cessione di beni. Il comune di Valguarnera è obbligato per legge ad essere parte di SRR e ATI, mentre nel caso di GAL ed Ente Parco esercita la facoltà di farne parte riversando periodicamente una quota di partecipazione, di norma per ogni esercizio.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato alla data del 31.12.2022 si evidenzia quanto segue:

- in data 24/04/2024, con prot. n. 5881, è pervenuta la nota avente come oggetto certificazione rapporti di debito/credito al 31/12/2022 da parte dell'Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda,;
- in data 22/05/2023, con prot. 6957 è pervenuta la nota avente come oggetto certificazione rapporti di debito/credito al 31/12/2022 da parte Srr Enna provincia Ato 6.

In generale l'ente sostiene puntualmente i propri debiti con le partecipate in essere, per importi non significativi e tali da non compromettere gli equilibri di bilancio.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

